

Tar Napoli. Garantita la libertà di scelta dell' esercente

In Autogrill prodotti tipici non obbligatori

Guglielmo Saporito

■ Aree di servizio autostradali libere dall'obbligo di vendere prodotti tipici perché prevale la libertà economica dell' esercente: lo precisa il Tar di Napoli con la sentenza 5249 dell'8 novembre 2017.

Una legge della Regione Campania (1/2012) obbligava i distributori autostradali di carburante a destinare almeno 150 metri quadri dei bar alla promozione di prodotti tipici, minacciando la decadenza dalle concessioni. Sul ricorso di una società petrolifera e di Autogrill, l'imposizione è stata contestata facendo valere la liberalizzazione del mercato che si legge nel Dl 1/12 (Bersani). Il Tar ha condiviso questa impostazione, affermando che la riserva di una consistente superficie alla commercializzazione di prodotti tipici deve rimanere una libera scelta dell' esercente, senza essere imposta a tutela di presunti interessi pubblici.

Con questa logica, sono stati applicati i principi di tutela della concorrenza (articolo 83 bis del Dl 112, legge 133/08) che eliminano restrizioni e obblighi circa impianti di distribuzione carburanti, anche con riferimento ad attività e servizi integrativi. Soprattutto, si è osservato che le restrizioni alle attività economiche devono essere adeguate e proporzionate alle finalità pubbliche perseguite. Quindi, il conflitto tra la promozione di produzioni tipiche regionali e la libera concorrenza è stato risolto a favore della seconda, anche perché - sottolinea il Tar - le produzioni locali possono essere incentivate da altre idonee forme di recla-

mizzazione, senza imporre riserve su superfici di vendita. Applicando direttamente le norme europee (articolo 57 del Trattato sul funzionamento Ue), il Tar ha ritenuto violati i principi di proporzionalità, ragionevolezza e il criterio della "minimo mezzo", superando la previsione della legislazione regionale.

Senza coinvolgere la Consulta, il giudice locale può infatti "disapplicare" la norma interna (statale o regionale) che contrasti con quella comunitaria, seguendo i principi posti dalla Corte di giustizia Ue (9/3/1978 in causa C-106/77, Simmenthal). Sui prodotti locali, già altre volte alcune norme regionali a favore di prodotti a km zero o di provenienza regionale erano state annullate dal giudice delle leggi (Corte costituzionale 292/13 per la Puglia e 209/2013 per la Basilicata), ritenendo che negli appalti pubblici di servizi di ristorazione collettiva non si potessero imporre riserve a prodotti locali. Anche i supermercati si sono giovati dello stesso principio, perché non si può imporre loro, in caso di ampliamento, l'impegno a vendere una percentuale (5%) di prodotti regionali (Tar Napoli 2950/15).

L'unico vantaggio per i prodotti locali rimane quindi quello previsto dall'articolo 134 del Testo unico appalti (50/2016), secondo cui, nella valutazione dell'offerta tecnica per servizi di ristorazione, vanno valorizzati i prodotti tipici tradizionali, quelli Dop, provenienti da filiera corta e quelli degli operatori dell'agricoltura sociale.